



COMUNE DI PEZZANA
Via G. Matteotti, 50 – PEZZANA (VC)

Servizio Polizia municipale

Responsabile SONZOGNI RICCARDO
DETERMINAZIONE n° 52 del 25/08/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO PER L'ADEGUAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA INTEGRATA AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina n° 6 del 16.07.2024 quale assegnazione della Responsabilità dei Servizi, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n°1 del 12.01.2026, con la quale è stata assegnata la gestione dei capitoli di entrata e di spesa per il triennio 2026/2028.

DATO ATTO CHE il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale

PREMESSO che il Comune di Pezzana, nell'ambito delle attività istituzionali attribuite al Servizio di Polizia Locale e delle funzioni di sicurezza urbana, controllo del territorio, polizia stradale e tutela del patrimonio pubblico, utilizza molteplici dispositivi e sistemi elettronici suscettibili di comportare il trattamento di dati personali, tra cui sistemi di videosorveglianza territoriale, apparati di lettura targhe e controllo dei transiti, telecamere dedicate al controllo del territorio nonché dispositivi indossabili "bodycam" in dotazione all'operatore di Polizia Locale nonché al Sindaco in qualità di UPG ai sensi dell'art. 57 c.p.p.;

CONSIDERATO che l'impiego di tali tecnologie determina il trattamento, anche sistematico, di immagini, targhe e ulteriori informazioni riferibili a persone fisiche identificate o identificabili e rende pertanto necessario assicurare che le modalità di acquisizione, utilizzo, consultazione, conservazione e cancellazione dei dati siano disciplinate mediante specifiche misure organizzative, tecniche e documentali;

RILEVATO che la disciplina della videosorveglianza presenta particolare complessità in ragione della necessità di coordinare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e, per i trattamenti ricadenti nel relativo ambito applicativo, del D.Lgs. n. 51/2018, nonché gli orientamenti e le indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

CONSIDERATO, in particolare, che l'utilizzo di dispositivi video deve essere effettuato nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, sicurezza del trattamento e responsabilizzazione del Titolare del trattamento e che, in presenza dei relativi presupposti, deve essere effettuata una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679; il Garante richiama espressamente, per la videosorveglianza, il principio di minimizzazione e le Linee guida EDPB 3/2019.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una ricognizione organica del sistema in essere e alla predisposizione e/o aggiornamento della relativa documentazione tecnica, organizzativa e regolamentare, al fine di assicurare un quadro uniforme e coerente per l'impiego delle diverse tecnologie utilizzate dal Comune;

CONSIDERATO che, in ragione della natura specialistica della materia, caratterizzata dalla necessaria integrazione di competenze giuridiche in materia di protezione dei dati personali e competenze informatiche e di sicurezza dei sistemi, si ritiene opportuno avvalersi di un operatore economico dotato di comprovata esperienza specifica nel settore;

VISTA l'offerta presentata dalla società Boxxapps S.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 2, 30020 Marcon (VE), C.F./P.IVA 04155080270, acquisita al protocollo comunale n. 1479 del 21/04/2026, avente ad oggetto il "Servizio di supporto specialistico videosorveglianza e GDPR ai fini privacy", denominato X-RVS2 - Sicurezza Urbana Integrata;

DATO ATTO che il servizio proposto comprende, in particolare, l'attività di audit del sistema di videosorveglianza, la predisposizione del regolamento di videosorveglianza e del relativo allegato tecnico, il supporto alla redazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA), la disciplina delle modalità di ripresa e conservazione delle immagini, delle autorizzazioni e degli accessi, la predisposizione del disciplinare per l'utilizzo delle bodycam, l'aggiornamento delle informative e della cartellonistica, la rappresentazione e mappatura della rete di videosorveglianza mediante apposita piattaforma, la formazione degli operatori e l'assistenza specialistica continuativa;

RILEVATO che la società Boxxapps S.r.l. opera professionalmente nei settori della cybersecurity, privacy e gestione dei sistemi informativi e dispone, come risultante dalla documentazione tecnica prodotta, di personale con competenze multidisciplinari in campo giuridico e informatico e di specifiche certificazioni in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati; anche il sito istituzionale della società individua privacy, cybersecurity e gestione dei sistemi informativi tra i propri ambiti specialistici.

RITENUTO che le prestazioni offerte risultino rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione e, in particolare, del Servizio di Polizia Locale, in quanto consentono di procedere non ad interventi documentali isolati, bensì alla costruzione di un sistema organico e aggiornabile di gestione della videosorveglianza e delle ulteriori tecnologie di acquisizione delle immagini utilizzate dall'Ente.

VISTO l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 il quale dispone che *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”*

RICHIAMATO il codice degli appalti attualmente vigente, Decreto Legislativo n° 36 del 31.3.2023, specificatamente:

- art.14, comma 1, lett. b), che indica la soglia di € 140,000,00 quale soglia di rilevanza europea per appalti pubblici di forniture e servizi;
- art.48, comma 1 che cita *“L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II”;*
- art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n° 36 del .2023, con la quale si autorizza le stazioni appaltanti a procedere all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, citando testualmente *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*
- art.52, comma 1 *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;*

RICHIAMATO il comma 450 della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006, così come successivamente modificato da D.L. n°145 del 30.12.2018 comma 130, art.1, innalzando la soglia per l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ad € 5.000,00 per acquisto di beni e servizi;

VISTI:

- ✓ il D. Lgs. n° 385 del 1 settembre 1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- ✓ il D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., ed in particolare, l'art. 192 *“Determinazioni a contrarre e relative procedure”;*
- ✓ il paragrafo 5.3.14 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 che così dispone: *“Nei casi in cui l'avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, ad esempio nei casi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL”;*
- ✓ la Legge n° 136 del 19.12.2010, art.3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ il D.Lgs. n° 118 del 23 giugno 2011, coordinato con il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

- ✓ D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ la deliberazione Anac n° 584 del 19.12.2023 avente ad oggetto “Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”;
- ✓ Il D.L. n° 76 del 16 luglio 2020, art.5, in materia di responsabilità del procedimento;
- ✓ il D. Lgs. n° 36 del 31 marzo 2023, art. 14, 48 e 50 per affidamenti servizi sotto soglia;
- ✓ il vigente Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 19 del 24.7.2023;
- ✓ il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 5 del 10.3.2000;

RITENUTO opportuno procedere in merito, procedendo all’attivazione di un ordine diretto, in quanto importo inferiore ad € 140.000,00 come definito dal D.lgs n° 36 del 31.3.2023, art.50, comma 1, lett. b);

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, l’esecuzione del presente appalto, risulta essere in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, poiché non appare necessario redigere il DUVRI, in quanto tale prestazione risulta prevedere una durata non superiore ai 5 giorni-uomo, e che lo stesso operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

ATTESO CHE l’impegno e la liquidazione della spesa sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- ✓ artt. 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ✓ artt. 31 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 19 del 24.7.2023;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. n° 78 del 1.7.2009 e s.m.i.;

RAVVISATA la propria competenza in materia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 107, del comma 2 dell’art. 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- 1) **DI STABILIRE** ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs n° 267 del 18.8.2000 e s.m.i. quanto segue:
 - a) *Fine del contratto:* Garantire l’adeguamento e la corretta gestione, sotto il profilo della protezione dei dati personali, dei sistemi di videosorveglianza e degli ulteriori dispositivi elettronici utilizzati dal Comune di Pezzana, mediante supporto specialistico, predisposizione e aggiornamento della documentazione prevista dalla normativa vigente e assistenza continuativa in materia di privacy e GDPR;
 - b) *Oggetto del contratto:* prestazione servizi;
 - c) *Forma del contratto:* affidamento diretto importo inferiore ad € 140.000,00 (D.lgs n° 36 del 31.3.2023, art.50, comma 1, lett. b);
 - d) *Modalità di scelta del contraente:* ordine diretto d’acquisto;
- 2) **DI DARE SEGUITO** a quanto in narrativa esposto, e pertanto disporre l’affidamento, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), l’affidamento alla ditta Boxxapps S.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 2, 30020 Marcon (VE), C.F./P.IVA 04155080270 come specificato al punto successivo;
- 3) **DI ATTESTARE**, la regolarità contributiva esperiti con esito positivo gli adempimenti in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come di seguito richiesto:

Protocollo n°	Data richiesta	Scadenza validità
---------------	----------------	-------------------

- 4) **DI IMPUTARE** la spesa di € 2.562,00 di cui IVA € 462,00, al capitolo 1228 del bilancio 2026/2028, esercizio 2026, generando un'obbligazione giuridicamente vincolante:
- 5) **DI IMPUTARE** la spesa di € 2.562,00, di cui IVA € 462,00, al capitolo 1228 del bilancio 2026/2028, esercizio 2027, generando un'obbligazione giuridicamente vincolante:
- 6) **DI IMPUTARE** la spesa di € 2.562,00, di cui IVA € 462,00 al capitolo 1828 del bilancio 2026/2028, esercizio 2028, generando un'obbligazione giuridicamente vincolante:

MACRO AGGREGATO	PIANO FINANZIARIO	IMPORTO €	IMP / SUB	CIG
103	U.1.03.02.19.001	2.562,00	227	BCC22F671B
103	U.1.03.02.19.006	2.562,00	227	BCC22F671B
103	U.1.03.02.19.006	2.562,00	227	BCC22F671B

7) **DI DARE ATTO:**

- a) ai sensi dell'allegato 1 al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile, che la presente obbligazione sarà perfezionata entro il 31/12 dei rispettivi anni di competenza;
- b) che si provvederà all'emissione dei relativi mandati di pagamento con versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17ter DPR 633/72;
- c) il presente provvedimento amministrativo diventerà esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n° 267/2000;
- d) che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)
- 8) **DI FORMALIZZARE**, l'acquisto di quanto sopra descritto tramite piattaforma certificata ai sensi dell'artt.25 e 26 del D.Lgs n° 36/2023, come da scheda conservata agli atti d'ufficio;
- 9) **DI PROVVEDERE** alla liquidazione di quanto sopra a presentazione di regolare fattura previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura e/o prestazione effettuata con quanto pattuito nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
- 10) **DI PROCEDERE** in merito al disposto di cui all'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000 in merito alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- 11) **DI ATTESTARE:**
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, introdotto dall'art.3 del D.L. 174/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
 - ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento;
- 12) **DI ASSolvere** agli obblighi previsti dall'art.23 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto di procedere in merito al disposto di cui all'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000.

